

Codice A1618A

D.D. 2 settembre 2026, n. 643

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione parcheggio a raso - realizzazione nuovo fabbricato ad uso commerciale nella porzione Est del lotto - creazione nuovo accesso carraio - continuazione marciapiede, nel Comune di Sanfrè (CN), in Via Torino (Fig. n. 1



ATTO DD 643/A1618A/2026

DEL 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione parcheggio a raso – realizzazione nuovo fabbricato ad uso commerciale nella porzione Est del lotto – creazione nuovo accesso carraio – continuazione marciapiede, nel Comune di Sanfrè (CN), in Via Torino (Fig. n. 11, mappali n. 867, 93, 95p, 870, 871, 949, 951p, 955, 1057, 1058, 1059p, 1060, 1061, 1062, 1063, 1208, 1210p, 1213, 1214, 1215, 1216, 1222)

1. PREMESSO CHE:

- in data 27/03/2026 (ns. prot. n. 00049141 del 30/03/2026), perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per il tramite dello Sportello Unico Edilizia (rubricata al n. 2026/0295A del prot. SUE), dalla *omissis* avente sede in Sanfrè (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Sanfrè, su terreni censiti a NCT nel Comune di Sanfrè, F. 11, mappali 867, 93, 95p, 870, 871, 949, 951p, 955, 1057, 1058, 1059p, 1060, 1061, 1062, 1063, 1208, 1210p, 1213, 1214, 1215, 1216, 1222, interessante una superficie modificata/trasformata di 5.996 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra pari a 21.033 mc (di cui scavi pari a 17.611 mc e riporti 3.422 mc);

- i lavori di cui all'istanza sono finalizzati alla costruzione di un nuovo fabbricato ad uso commerciale nella porzione Est del lotto e relative sistemazioni esterne quali accessi carrai, parcheggi e marciapiedi. A monte dell'area saranno realizzate delle opere di contenimento per permettere lo scavo e la realizzazione di un parcheggio a raso;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

> relazione geologica

> relazione tecnica

> elaborati di progetto

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. VISTA la nota del 03/04/2026 (ns. prot. n. 00052293), con cui il Settore Tecnico Piemonte Sud inoltrava detta istanza ed i relativi allegati al SUAP del Comune di Sanfrè, chiedendo chiarimenti sul procedimento e contestualmente integrazioni documentali;

5. CONSIDERATO che detta documentazione integrativa perveniva in data 28/04/2026 (prot. 00065876 del 29/04/2026) dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sanfrè (pratica edilizia n. 2026/6);

6. RICHIAMATA la nota prot. n. 00069243 del 06/05/2026, con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

7. VISTE le integrazioni pervenute dal SUAP in data 13/07/2026 (prot. n. 00104163), condivise con il Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota del 14/07/2026 (prot. 00104828);

8. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 02/09/2026 (ns. prot. n. 00123808), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

9. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, (per un importo pari a Euro 511,00);

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale. L'importo della cauzione è pari a € 2.000 per ogni ettaro di terreno trasformato e comunque non inferiore a € 1.000. Tenuto conto che la superficie dell'intervento è pari a 5.996 mq, l'importo della cauzione è pari a € 1.000,00;

- ai sensi dell'art. 9 comma 4, lettera c, della L.R. n. 45/1989 il proponente è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento. Tale importo è pari a 2.169,12 €/ha secondo quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 8535 del 3 ottobre 1989, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB. Tenuto conto che la superficie dell'intervento è pari a 5.996 mq, l'importo finale risulta essere pari a € 1.300,53;

10. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

11. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

12. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e

degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

13. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sanfrè (pratica edilizia n. 2026/6), al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto .

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissisomissisomissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione

parcheggio a raso – nuovo fabbricato ad uso commerciale nella porzione Est del lotto – creazione nuovo accesso carraio – continuazione marciapiede, nel Comune di Sanfrè (CN), in Via Torino (Fg. n. 11, mappali n. 867, 93, 95p, 870, 871, 949, 951p, 955, 1057, 1058, 1059p, 1060, 1061, 1062, 1063, 1208, 1210p, 1213, 1214, 1215, 1216, 1222), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 5.996 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 21.033 mc (di cui scavi pari a 17.611 mc e riporti 3.422 mc);

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, pervenuto il 02/09/2026 (ns. prot. n. 00123808), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo all'importo della cauzione/corrispettivo come sopra indicato. Per quanto riguarda il pagamento della cauzione si comunica inoltre che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 – Torino;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sanfrè (pratica edilizia 2026/6) per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 13 della L.R. 45/1989, l'inizio dei lavori autorizzati senza il versamento del deposito cauzionale/corrispettivo rimboschimento/compensazione monetaria, ove richiesti/o, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa.

L. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del **d.P.R. n. 1199 del 1971**, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo